



# Federazione Italiana Giuoco Calcio

## Legg Nazionale Dilettanti

### COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA

CENTRALINO: 091.680.84.02

FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: [sicilia.lnd.it](http://sicilia.lnd.it)

e-mail: [crlnd.sicilia01@F.I.G.C..it](mailto:crlnd.sicilia01@F.I.G.C..it)

## Stagione Sportiva 2019/2020

### Comunicato Ufficiale n.370 TFT 28 del 16 GIUGNO 2020

#### TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

#### COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che, ai sensi dell'art. 142 comma 3 C.G.S., anche per la corrente stagione sportiva 2019/2020 troverà applicazione l'art. 38 n.7 vecchio C.G.S., per cui tutti gli atti previsti dalle norme del nuovo C.G.S., possono essere comunicati oltre che a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) anche a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può anche essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi al Tribunale Federale Territoriale é esclusivamente il seguente:

#### **Tribunale Federale Territoriale**

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: [tribunalefederale@lndsicilia.legalmail.it](mailto:tribunalefederale@lndsicilia.legalmail.it)

## Decisioni del Tribunale Federale Territoriale

**Riunione del giorno 16 giugno 2020.**

**E' presente il sostituto Procuratore Federale Avv. Giulia Saitta**

### **DEFERIMENTI**

**Procedimento n. 85/B**

**Presidente Avv. Ludovico La Grutta - relatore**

**Componente Dott. Sergio La Commare**

**Componente Dott. Gianfranco Vallelunga**

**Componente segretario Dott. Roberto Rotolo**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. SALVATORE RANDAZZO, Presidente dell'A.S.D. Atletico Gorgonia all'epoca dei fatti;  
Sig. SALVATORE MARIA FAZIO, dirigente di fatto dell'A.S.D. Atletico Gorgonia all'epoca dei fatti

L'A.S.D. ATLETICO GORGONIA.

La Procura Federale con nota 1003/491 pfi 19-20/MDL/ps del 6 febbraio 2020 ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, per rispondere delle seguenti violazioni:

Il Sig. Salvatore Randazzo, Presidente dell'A.S.D. Atletico Gorgonia, all'epoca dei fatti, della violazione degli artt. 4 comma 1 (obbligatorietà delle disposizioni in generale), 2 commi 1 e 2 (ambito di applicazione soggettivo) del Codice di Giustizia Sportiva per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del sig. Fazio Salvatore Maria nonché di averne consentito l'utilizzo come assistente arbitrale nelle gare Gorgonia – Masterpro del 06.10.2019;

Fazio Salvatore Maria utilizzato dall'A.S.D. Atletico Gorgonia, della violazione degli artt. 4 comma 1 (obbligatorietà delle disposizioni in generale), 2 commi 1 e 2 (ambito di applicazione soggettivo) per avere svolto le funzioni di assistente arbitrale della stessa Società, sebbene non regolarmente tesserato, in occasione della gara Gorgonia – Masterpro del 06.10.2019

La Società A.S.D. Atletico Gorgonia a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell' art 6 co. 1 e 2 del C.G.S. (responsabilità delle società), alla quale appartenevano al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività ai sensi dell'art. 2 commi 1 e 2 del C.G.S. vigente i soggetti avvisati Sigg. Randazzo Salvatore (Presidente) e Fazio Salvatore Maria (dirigente).

All'udienza dibattimentale del 16.06.2020 così rifissata l'originaria udienza non tenutasi a causa dell'emergenza Covid-19, nessun è comparso per i deferiti sebbene agli stessi sia stato ritualmente comunicato l'avviso di trattazione odierna.

Il rappresentante della Procura Federale ha precisato le sue conclusioni insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- a) Per il Sig. Salvatore Randazzo, Presidente dell'A.S.D. Atletico Gorgonia all'epoca dei fatti, la sanzione dell'inibizione per mesi tre.
- b) Per il sig. Fazio Maria Salvatore dirigente di fatto dell'A.S.D. Atletico Gorgonia all'epoca dei fatti, la sanzione dell'inibizione per mesi due.
- c) Per l'A.S.D. Atletico Gorgonia, la sanzione di € 500,00 di ammenda.

Ciò premesso ed esaminati gli atti, il Tribunale Federale Territoriale ritiene che i soggetti deferiti siano da ritenere responsabili di quanto rispettivamente loro ascritto.

In particolare, si evidenzia che quanto contestato nel capo di incolpazione risulta provato documentalmente giusta decisione assunta dal GST e pubblicata sul C.U. n. 96 dell'11 ottobre 2019.

Alla declaratoria di colpevolezza in capo ai predetti tesserati consegue inoltre la responsabilità diretta ed indiretta della Società deferita.

Le sanzioni seguono come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

- Al Sig. Salvatore Randazzo, Presidente dell'A.S.D. Atletico Gorgonia all'epoca dei fatti, mesi due di inibizione;
- Al sig. Salvatore Maria Fazio, dirigente di fatto dell'A.S.D. Atletico Gorgonia mesi due di inibizione;
- All'A.S.D. Atletico Gorgonia, ammenda di € 300,00.

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale ed alle parti deferite, e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 51 e 53 del C.G.S.

Il Presidente relatore  
Avv. Ludovico La Grutta

### **Procedimento n. 95/B**

**Presidente Avv. Ludovico La Grutta - relatore**  
**Componente Dott. Sergio La Commare**  
**Componente Dott. Gianfranco Vallelunga**  
**Componente segretario Dott. Roberto Rotolo**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. SALVATORE COLOMBO, Presidente dell'A.P.D. Frigintini all'epoca dei fatti;  
L'A.P.D. FRIGINTINI.

La Procura Federale con nota 10288/824 pfi 19-20/MDL/cf del 12 gennaio 2020 ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, per rispondere delle seguenti violazioni:

Il Sig. Salvatore Colombo, all'epoca dei fatti, Presidente con poteri di rappresentanza dell'A.P.D. Frigintini per avere in violazione degli artt. 4 co. 1 e 23 co. 1 del C.G.S. con l'aggravante di cui all'art. 14 co. 1 lett. l) del C.G.S. a margine e in sede di commento di quanto occorso in occasione della gara A.P.D. Frigintini vs A.S.D. FC Megara Augusta disputata in data 12.01.20 e terminata con il risultato di parità 2 – 2, gravemente leso l'onore, il prestigio ed il decoro, sia dell'Arbitro (A.E. Andrea Augello della Sezione A.I.A. di Agrigento) che ebbe a dirigere l'anzidetto incontro, sia, in più generale dell'istituzione arbitrale nel suo complesso intesa mediante le seguenti frasi ed espressioni profferite facendo utilizzo del social network "Facebook" sul quale postava in data 12.01.20 (su un profilo direttamente riconducibile alla Società da esso rappresentata): < (...) oggi come non mai ho il sentore che quando il Frigintini riesce a mettere sotto le prime della classe ci pensano gli arbitri a ristabilire le cose. Che amarezza >;

La Società A.P.D. Frigintini a titolo di responsabilità diretta, ex art 6 co. 1 e 23 co. 5 del C.G.S., di quanto rispettivamente ascritto e contestato al proprio – all'epoca dei fatti - Presidente.

All'udienza dibattimentale del 16.06.2020 così rifissata l'originaria udienza non tenutasi causa emergenza Covid-19, nessun è comparso per i deferiti sebbene agli stessi sia stato ritualmente comunicato l'avviso di trattazione dell'odierna udienza.

Il rappresentante della Procura Federale ha precisato le sue conclusioni insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- a) Per il Sig. Salvatore Colombo, Presidente dell'A.P.D. Frigintini all'epoca dei fatti, la sanzione di mesi nove di inibizione
- b) Per l'A.P.D. FRIGINTINI, la sanzione di € 3.000,00 di ammenda e punti tre di penalizzazione.

Ciò premesso ed esaminati gli atti, il Tribunale Federale Territoriale ritiene che i soggetti deferiti siano da ritenere responsabili di quanto rispettivamente loro ascritto.

In particolare, si evidenzia che quanto contestato nel capo di incolpazione risulta non solo provato documentalmente ma anche perché ammesso, sebbene indirettamente, dallo stesso incolpato con la nota del 09/02/2020 diretta al Procuratore Federale.

La dichiarazione così come riportata risulta certamente lesiva della reputazione del direttore di gara in quanto tende a mettere in dubbio non solo la imparzialità di quest'ultimo ma anche l'intera classe arbitrale che si fa garante del rispetto delle regole e del regolare svolgimento dei campionati.

La dichiarazione lesiva inoltre è da considerarsi pubblica per essere stata riportata sul social network "Facebook" che per sua natura è diretta ad una platea indeterminata di soggetti.

Nel determinare la sanzione a carico dei deferiti le contestati aggravanti devono considerarsi equivalenti alla circostanza attenuante di cui alla lett. c) dell'art. 13 CGS per avere il Colombo rimosso, dopo pochi giorni, il post incriminato.

Alla declaratoria di colpevolezza in capo al predetto tesserato consegue inoltre la responsabilità diretta Società deferita.

Le sanzioni seguono come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

- Al Sig. Salvatore Colombo, Presidente dell'A.P.D. Frigintini all'epoca dei fatti, ai sensi dell'art.23 co. 3 del C.G.S., € 500,00 di ammenda;

All'A.P.D. FRIGINTINI, ai sensi dell'art.23 co. 6 C.G.S., ammenda di € 500,00.

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale ed alle parti deferite, e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 51 e 53 del C.G.S.

Il Presidente relatore  
Avv. Ludovico La Grutta

## **Procedimento n. 99/B**

**Presidente Avv. Ludovico La Grutta - relatore**

**Componente Dott. Sergio La Commare**

**Componente Dott. Gianfranco Vallelunga**

**Componente segretario Dott. Roberto Rotolo**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. RAFFAELE MARCHESE, calciatore all'epoca dei fatti tesserato per l'ASD Atletico Messina;

Sig. ALESSANDRO PAOLO TRIMARCHI, calciatore, all'epoca dei fatti, tesserato per l'ASD Atletico Messina;

Sig. DANIELE FILIPPO BRAZZANTE, Presidente, all'epoca dei fatti, dell'ASD Città di Calatabiano;

L'A.S.D. ATLETICO MESSINA;

L'A.S.D. CITTA' DI CALATABIANO.

La Procura Federale con nota 10473/491 pfi 19-20/MD/CF del 14 febbraio 2020 ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, per rispondere delle seguenti violazioni:

Il Sig. MARCHESE RAFFAELE, calciatore tesserato con la società ASD Atletico Messina, della violazione dell'art. 4 comma 2, del vigente C.G.S., per essersi reso responsabile di condotta violenta nei confronti del calciatore Trimarchi Alessandro Paolo avendolo colpito con due pugni al volto prima della disputa della gara Atletico Messina / Città di Calatabiano (prima categoria) disputata a Messina in data 14.04.2019;

Il sig. Trimarchi Alessandro Paolo, calciatore della società Citta di Calatabiano, per la violazione dell'art. 22 comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato in audizione per ben due volte innanzi al Collaboratore della Procura Federale nonostante regolarmente convocato senza giustificare l'assenza;

Il sig. Daniele Filippo Brazzante, Presidente della società ASD Citta di Calatabiano, per la violazione dell'art. 22 comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato in audizione per ben due volte innanzi al collaboratore della Procura nonostante regolarmente convocato senza giustificare l'assenza;

La Società A.S.D. Atletico Messina a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell' art 6 co. 2 del C.G.S. vigente, per il comportamento posto in essere dal sig. Marchese Raffaele;

La società A.S.D Città di Calatabiano per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva

All'udienza dibattimentale del 16.06.2020, così rifissata l'udienza di discussione non tenutasi a seguito dell'emergenza Covid-19, nessuno è comparso per i deferiti.

Nei termini è però pervenuta nota a firma del Presidente dell' ASD Città di Calatabiano e del calciatore Paolo Alessandro Trimarchi con cui chiedono il loro proscioglimento e, conseguentemente, quello della loro società essendo loro parte offesa del procedimento.

Il rappresentante della Procura Federale ha precisato le sue conclusioni insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- a) Per il Sig. Marchese Raffaele, calciatore tesserato per la società A.S.D. Atletico Messina, la sanzione di cinque gare di squalifica;
- b) Per il sig. Alessandro Paolo Trimarchi calciatore tesserato per la società l'A.S.D. Città di Calatabiano, la sanzione di due gare di squalifica;
- c) Per il sig. Daniele Filippo Brazzante, Presidente, all'epoca dei fatti, della società ASD Città di Calatabiano, la sanzione di mese uno di inibizione;
- d) Per la Società A.S.D. Atletico Messina la sanzione di € 300,00 di ammenda;
- e) Per la Società A.S.D. Città di Calatabiano la sanzione di € 300,00 di ammenda

Ciò premesso ed esaminati gli atti, il Tribunale Federale Territoriale ritiene che i soggetti deferiti siano da ritenere responsabili di quanto rispettivamente loro ascritto.

Si evidenzia che quanto contestato nel capo di incolpazione trova conferma nei numerosi indizi acquisiti i quali risultano univoci e concordanti.

In particolare non vi è dubbio che il calciatore Marchese Raffaele il giorno della gara era presente all'interno dell'impianto sportivo dove stazionava in prossimità degli spogliatoi (cfr. dichiarazione resa dal sig. Stellario Lo Nostro, dirigente dell'ASD Atletico Messina).

Inoltre il sig. Trimarchi Alessandro Paolo nell'immediatezza dei fatti presentava una tumefazione al volto (riscontrata da uno dei Commissari di Campo designati per l'occasione) che gli causava un successivo malore tant'è che lo stesso doveva essere accompagnato con ambulanza del 118 al Policlinico di Messina tanto da non potere poi partecipare alla gara e da dove veniva dimesso con la diagnosi "di trauma facciale – tumefazione zigomatica dx" e con una prognosi di giorni 4 s.c..

Che il sig. Brazzante Daniele Filippo, presidente della Soc. Calatabiano, nel corso di una conversazione telefonica intercorsa con un collaboratore della Procura Federale

dichiarava che non era sua intenzione proseguire nelle azioni contro il giocatore Trimarchi (dichiarazione questa ribadita con la nota pervenuta a questo Tribunale a mezzo pec in data 15/6/2020) in quanto era intervenuto un chiarimento tra il suo giocatore (Trimarchi Alessandro Paolo) ed il Marchese Raffaele e che il padre di quest'ultimo gli aveva chiesto scusa per l'accaduto pregandolo di non presentare denunce. Quest'ultimo infine sebbene sia stato regolarmente convocato dalla Procura Federale per ben due volte non si presentava senza addurre alcun giustificato motivo e ciò in aperta violazione del disposto di cui al comma 1 dell'art. 22 del C.G.S. Vigente.

Che anche il Trimarchi Alessandro Paolo benchè regolarmente convocato per ben due volte dal rappresentante della Procura Federale non si presentava senza addurre alcuna giustificazione incorrendo anch'egli nella violazione di cui al comma 1 dell'art. 22 del C.G.S..

Alla declaratoria di colpevolezza in capo ai predetti tesserati consegue inoltre la responsabilità diretta ed indiretta delle Società deferite.

Le sanzioni seguono come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

- Al Sig. Marchese Raffaele calciatore all'epoca dei fatti tesserato per la società ASD Atletico Messina squalifica per cinque gare;

Al sig. Brazzante Daniele Filippo, Presidente dell'A.S.D. Città di Calatabiano all'epoca dei fatti mesi uno di inibizione;

Al sig. Trimarchi Alessandro, calciatore tesserato, all'epoca dei fatti per l'ASD Città di Calatabiano, squalifica per due gare;

All'A.S.D. Città di Messina, ammenda di € 400,00;

All'ASD Città di Calatabiano ammenda di € 300,00.

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale ed alle parti deferite, e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 51 e 53 del C.G.S.

Il Presidente relatore  
Avv. Ludovico La Grutta

Tribunale Federale Territoriale  
Il Presidente  
Avv. Ludovico La Grutta

---

**PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 16 giugno 2020**

---

**IL SEGRETARIO**  
Maria GATTO

**IL PRESIDENTE**  
Santino LO PRESTI